



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"PADRE ODONE NICOLINI"
38085 PIEVE DI BONO-PREZZO (Tn)**

Tel. 0465 – 674030 Fax 0465 – 674857 e-mail: mail@rsapdb.it
Codice Fiscale 86001530228 – Partita Iva 01083720225

originale
 copia

Verbale di deliberazione n. 13

OGGETTO: DELIBERA IN SANATORIA - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **marzo** ad ore **18:30** nella sede dell'Azienda, convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si é riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nelle persone dei Sigg.:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Bazzoli Michele | <i>Presidente</i> |
| 2. Bazzoli Maria Resi | <i>Vicepresidente</i> |
| 3. Balduzzi Claudio | <i>Cons. effettivo</i> |
| 4. Bugna Chiara | " |
| 5. Cadona Michele | " |
| 6. Panelatti Marzia | " |
| 7. Santorum Nora | " |

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Tomasini Giovanna | <i>Revisore</i> |
|-----------------------------|-----------------|

PRESENTE	ASSENTE
	X

Assiste il Direttore *Antolini Giovanni*.

Il Presidente, sig. Bazzoli Michele constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto indicato.

Referto di Pubblicazione

(art. 20 commi 1 e 2
L.R. 21 settembre 2005, n. 7)

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente deliberazione è pubblicata il giorno **26.03.2019** all'albo della A.P.S.P

www.apsppievedibono.it

ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
f.to dott. Giovanni Antolini

OGGETTO: DELIBERA IN SANATORIA - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente, rilevata l'urgenza e la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, viene trattato l'argomento in oggetto non iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

1. per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 3. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 4. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
2. allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
3. qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 29 del 28/09/2017 e n. 35 del 25/10/2017, qui integralmente richiamate condividendo le motivazioni, con le quali si è effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017;

Atteso che il suddetto atto di revisione non è stato adottato entro il termine previsto a causa di un'errata interpretazione degli oneri derivanti dalla normativa in materia e che pertanto si procede in questa sede a sanare l'errore;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Premesso quanto sopra;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visti/e:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
- la L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. *"Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona"*;
- la L.R. n. 9 del 28.09.2016 *"Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona"*.
- i Regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 7/2005 e precisamente di riordino delle IPAB approvato con D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 13.04.2006 successivamente modificato con D.P.Reg. n. 7 del 17.03.2017 e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo (TN) approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 130 dd. 17/05/2017;
- il Regolamento di contabilità dell'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" approvato con deliberazione del C.d.A. n. 22 del 19.07.2017;
- il Regolamento per il personale dell'Azienda approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 16.06.2008 e modificato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 25.11.2014, n. 17 del 20.10.2015, n. 36 del 11.12.2017 e determinazione del Direttore n. 62 di data 16.12.2015, e la relativa dotazione organica;
- il Regolamento di organizzazione dell'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" approvato con deliberazione del C.d.A. n. 25 del 29.08.2017;

- il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

Acquisiti i pareri favorevoli prescritti alla normativa, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 7/2005;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA in sanatoria

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	1,78	Mantenimento	
E.S.CO. BIM e COMUNI DEL CHIESE S.p.A.	02126520229	0,08	Mantenimento	
UNIFARM S.p.A.	00123510224	0,24	Razionalizzazione	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. S.r.l. – Qualità e Benessere S.r.l.	02343590226	0,605	Mantenimento	

2. Di mantenere le partecipazioni dirette UPIPA sc, E.S.CO. BIM e COMUNI DEL CHIESE S.p.A. ed indirette QU.BE. S.r.l. – Qualità e Benessere S.r.l., ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.
3. Di dare atto che le azioni Unifarm SpA possedute al 31/12/2017 sono state alienate entro i termini previsti nella citata deliberazione n. 29 del 28/09/2017.
4. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
5. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art. 19, L.R., n. 7/2005;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20, co. 5, L.R., n. 7/2005, a seguito di distinta e separata votazione;
7. Di demandare al Direttore il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato. A tal fine il Direttore Amministrativo riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
8. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspievedibono.it) la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 21/09/2005 così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 31/07/1993 e ss.mm. della L.R. n.8 13/12/2012, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e della Legge 69 del 18/06/2009 – art. 32.
9. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il termine del periodo di pubblicazione;
 - ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

Pieve di Bono-Prezzo li, 25 marzo 2019

IL DIRETTORE
f.to dott. Giovanni Antolini

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

I Membri del Consiglio di Amministrazione

f.to Bazzoli Maria Resi

f.to Balduzzi Claudio

f.to Bugna Chiara

f.to Cadona Michele

f.to Panelatti Marzia

f.to Santorum Nora

IL DIRETTORE
f.to dott. Giovanni Antolini

IL PRESIDENTE
f.to Bazzoli Michele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pieve di Bono-Prezzo li, 26 marzo 2019

IL DIRETTORE
dott. Giovanni Antolini